


DELIBERAZIONE N. 67 DEL 03.10.2016

OGGETTO: Accordo di Cooperazione con il Comune di Bari per la gestione di misure di empowerment educativo e lavorativo. Determinazioni.

Il Presidente in relazione all'argomento posto in trattazione fa presente che il Comune di Bari ha richiesto la collaborazione dell'Ente camerale per l'attuazione di misure pubbliche sperimentali di empowerment educativo e lavorativo proponendo la costituzione di un sistema integrato pubblico-privato, tra amministrazioni pubbliche e operatori economici del territorio, teso ad ampliare l'accesso alle opportunità di apprendimento e a favorire l'inserimento lavorativo dei giovani. Al riguardo il relatore richiama l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 il quale stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune purché l'accordo preveda un'effettiva cooperazione fra i due enti senza prevedere un compenso evitando ogni possibile situazione privilegiata fra i concorrenti.

L'attuazione di tali misure può qualificarsi come interesse comune delle amministrazioni interessate in quanto se da un lato il Comune di Bari tutela e promuove lo sviluppo delle persone, con riferimento a situazioni di particolare disagio o svantaggio, riconosce all'istruzione un ruolo fondamentale ed opera di concerto con le istituzioni scolastiche, affinché sia reso effettivo il diritto allo studio ed alla formazione permanente dei cittadini concorrendo a realizzare un sistema che garantisca pari opportunità di istruzione, cultura e quindi di lavoro, impegnandosi a contrastare particolari situazioni di povertà ed emarginazione, all'Ente camerale la Legge 107/2015 riconosce una centralità specifica in materia di alternanza scuola - lavoro avendo previsto la costituzione presso di esse del Registro nazionale per l'alternanza scuola lavoro, in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili ad accogliere studenti per percorsi di alternanza. Inoltre, proprio sui temi dell'alternanza il Comune di Bari e la Camera di Commercio di Bari, con le rappresentanze datoriali del territorio hanno già sottoscritto un protocollo d'intesa che prevede l'attivazione di misure sperimentali.

Al riguardo il relatore fa presente che la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 7 del 21 Ottobre 2010 su "*Questioni interpretative concernenti la disciplina dell'articolo 34 del d.lgs. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici*", ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati una serie di presupposti. I presupposti richiesti ai fini della legittimità dell'impiego dello strumento convenzionale sono stati individuati nei seguenti punti: l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti; alla base dell'accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità; i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno; il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo



Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri.

Il Presidente, pertanto, invita l'Organo collegiale ad esprimersi in merito alla possibilità di partecipare alla realizzazione dell'iniziativa in parola, autorizzando il presidente a sottoscrivere apposito Accordo di Collaborazione con il Comune di Bari.

LA GIUNTA

- Sentita la relazione del Presidente;
- Richiamato l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 il quale stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune purchè l'accordo stesso preveda un'effettiva cooperazione fra i due enti senza però prevedere un compenso e senza porre un prestatore privato in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti;
- Visto che il Comune di Bari intende operare su questo fronte, attuando due misure pubbliche sperimentali di empowerment educativo e lavorativo, rivolte ai cittadini residenti a Bari appartenenti a specifiche fasce di età ed economiche da realizzarsi attraverso l'erogazione di voucher formativi e/o di acquisto di beni strumentali e attraverso l'erogazione di borse lavoro per sostenere progetti esemplari di alternanza scuola-lavoro ;
- Visto che la Legge 13 luglio 2015, n. 107 (art. 1, comma 41) ha istituito presso le Camere di Commercio il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro riconoscendo una centralità specifica in tale materia al sistema camerale;
- Vista la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 7 del 21 Ottobre 2010 su "*Questioni interpretative concernenti la disciplina dell'articolo 34 del d.lgs. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici*", conformemente a quanto in precedenza affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali loro affidate;
- Visto che i presupposti richiesti ai fini della legittimità dell'impiego dello strumento convenzionale sono stati individuati nei seguenti punti:
 - l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti;
 - alla base dell'accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità;
 - i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
- il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri;



Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I


- Valutato che l'alternanza scuola-lavoro costituisce uno strumento che oltre a collegare sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica, consente la partecipazione attiva dei soggetti ospitanti nei processi formativi della scuola;
- Considerato, inoltre, che l'alternanza intende integrare i sistemi dell'istruzione, della formazione e del lavoro attraverso una collaborazione produttiva tra i diversi ambiti, con la finalità di creare un luogo dedicato all'apprendimento in cui i ragazzi siano in grado di imparare concretamente gli strumenti del "mestiere" in modo responsabile e autonomo e che, se per i giovani rappresenta un'opportunità di crescita e di inserimento futuro nel mercato del lavoro, per le aziende si tratta di investire strategicamente in capitale umano ma anche di accreditarsi come enti formativi;
- Visto che la Camera di Commercio attraverso la sensibilizzazione delle imprese nell'accREDITamento presso il marketplace e l'erogazione dei voucher di servizio alle imprese convenzionate contribuirebbe a sostenere l'economia delle aziende del territorio, nella considerazione, quindi, che al fine di promuovere l'immagine e lo sviluppo del territorio di riferimento, è necessario creare sinergie utili ad attuare un processo di crescente integrazione tra le istituzioni e le imprese locali al fine di rilanciare il mondo del lavoro;
- Richiamate le funzioni dell'Ente camerale di interesse generale per il sistema delle imprese attraverso la promozione e sviluppo delle economie locali anche con lo svolgimento di misure di interesse collettivo;
- Dato atto che la Camera di Commercio sostiene interventi di assistenza, informazione economica, formazione professionale, studi e ricerche di mercato anche attraverso le Aziende Speciali onde migliorare la competitività dei nostri operatori economici, esigenza particolarmente sentita nell'attuale momento di crisi e di fronte a mercati sempre più globalizzati;
- A voti unanimi espressi ai sensi di legge

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui da intendersi integralmente riportate

- di aderire all'iniziativa autorizzando il Presidente a sottoscrivere specifico accordo di collaborazione tra Comune di Bari e Camera di Commercio di Bari per la realizzazione delle attività.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Angela Patrizia Partipilo)



IL PRESIDENTE
(Dott. Alessandro Ambrosi)

